

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

LIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 10 NOVEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ALDISIO**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **ALESSANDRINI**

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	587
<b>Proposte di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Senatore GENCO: Disposizioni per l'esecuzione di lavori in amministrazione da parte dell'A. N. A. S. per esigenze indilazionabili. (Approvata dalla I Commissione del Senato). (3375) . . . . .	587
PRESIDENTE . . . . .	587, 588, 590
ALESSANDRINI, <i>Relatore</i> . . . . .	587, 588, 589
CIANCA . . . . .	588
BUSETTO . . . . .	589, 590
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	589, 590
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	591

## Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Di Leo e Sarti.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Genco: Disposizioni per l'esecuzione di lavori in amministrazione da parte dell'A. N. A. S. per esigenze indilazionabili (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (3375).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Genco: « Disposizioni per l'esecuzione di lavori in amministrazione da parte dell'A.N.A.S. per esigenze indilazionabili. ». La proposta di legge è già stata approvata dalla competente Commissione del Senato nella seduta del 27 ottobre 1961.

L'onorevole Alessandrini, Relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ALESSANDRINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema che il senatore Genco si è proposto di risolvere con la proposta di legge che oggi viene presentata al nostro esame, è contenuto in questi precisi termini: il Ministero dei lavori pubblici e l'A.N.A.S. avevano, in virtù dell'articolo 67

La seduta comincia alle 10,5.

CIBOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

del Regolamento per la direzione contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato (regio decreto 25 maggio 1895, n. 350) la possibilità di provvedere all'esecuzione di lavori di emergenza « ad economia » con personale assunto « in amministrazione » o anche « a cottimo ».

In seguito alla promulgazione della legge 5 marzo 1961, n. 90, che, disciplinando *ex novo* lo stato giuridico degli operai in servizio alle dipendenze dello Stato, ha sancito il divieto di utilizzare operai fuori ruolo e giornalieri, la Corte dei conti ha sollevato obiezioni sull'ulteriore applicabilità dell'articolo 67 del Regolamento cui si è accennato. È venuta così meno per l'A.N.A.S., ed anche per il Ministero dei lavori pubblici, la possibilità di provvedere a lavori di emergenza con personale straordinario.

Il senatore Genco ha presentato al Senato — che l'ha approvata nella seduta del 27 ottobre 1961 — la proposta di legge in esame, mirante ad ovviare al grosso inconveniente. La proposta di legge nel suo testo originale aveva una portata molto più estesa di quanto non risulti dal testo pervenutoci dal Senato, in quanto prevedeva la possibilità di far eseguire lavori, oltre che in amministrazione, anche col sistema del cottimo. Il Senato, nell'approvare la legge, ha limitato, su proposta del relatore senatore Ferrari, la portata del provvedimento autorizzando l'A.N.A.S. ad eseguire lavori straordinari solo in amministrazione.

Onorevoli colleghi, penso che questa proposta di legge debba essere approvata con sollecitudine e reputo un errore non avere provveduto analogamente anche per il Ministero dei lavori pubblici. Ritengo sia pregiudizievole limitare alla sola A.N.A.S. il provvedimento. La stessa facoltà doveva essere estesa anche al Ministero dei lavori pubblici che spesso si trova di fronte ad esigenze di interventi straordinari, non meno vasti di quelli che incombono all'A.N.A.S. Basterà consultare l'articolo 66 del più volte citato Regolamento per constatare che sono previste possibilità per immediati interventi straordinari, oltretutto per il servizio delle strade, anche per quello delle « acque pubbliche », delle « bonificazioni », dei « porti e dei fari » e per lavori atti a garantire la pubblica incolumità. Ad ogni modo, pur con le limitazioni cui ho accennato, sono convinto che la legge è utile al paese. Non è pensabile che l'A.N.A.S. nell'imminenza della stagione invernale si trovi nell'impossibilità di intervenire con urgenza dove, in seguito a precipitazioni atmosferiche eccezionali, vi siano delle strade da

riattare o neve da spazzare o riparazioni urgenti, in zone remote dove non dispone di personale proprio da impiegare e non possa provvedere ai lavori in economia con personale straordinario.

La proposta di legge del Senatore Genco, così come ci è pervenuta dal Senato, consta di due articoli: il primo ripristina la validità del punto a) dell'articolo 67 del Regolamento di cui al regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, il secondo, per le ragioni di urgenza che mi sono sforzato di porre in rilievo, prevede la immediata entrata in vigore della legge.

A conclusione della mia breve relazione prego la Commissione di voler dare voto favorevole alla legge nel testo sottoposto al nostro esame.

La Commissione permanente Affari costituzionali, richiesta del parere, si è espressa senza riserve a favore dell'approvazione della legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

CIANCA. Noi non siamo contrari all'approvazione di questa legge. Solamente vorremmo proporre un emendamento aggiuntivo all'articolo 1, inserendo, alla seconda riga, dopo le parole: « a carattere d'urgenza », le altre: « per eventi eccezionali ».

Senza la precisazione da noi proposta il carattere di urgenza potrebbe assumere un significato molto lato: è urgente fare un ponte, è urgente fare una strada e non vorremmo che venisse data a questa legge una interpretazione troppo estensiva che potrebbe portare l'A.N.A.S. ad eseguire delle opere senza seguire la normale prassi dell'asta o gara.

Preghiamo pertanto che si inserisca la precisazione da noi proposta, anche se la specifica di questi casi di urgenza è già prevista — come dice l'onorevole Relatore — dalla legge cui il provvedimento attuale fa riferimento: credo che la precisazione non sia inutile, in quanto, trattandosi di una legge che regola *ex novo* la materia, è opportuno che si ribadisca il significato di questa « urgenza », che, altrimenti, risulterebbe molto opinabile.

ALESSANDRINI, Relatore. Io pregherei il collega Cianca di non insistere per due motivi: primo, perché il provvedimento tornerrebbe al Senato con conseguente perdita di tempo prezioso; in secondo luogo, perché, ripristinando parte dell'articolo 67 del Regolamento accennato, si restituisce funzionalità a quanto dispone l'articolo 66 al primo comma,

lettera a), numero 1, che precisa in maniera inequivocabile i lavori che possono essere fatti in economia.

Ecco il testo dell'articolo in questione:

« Si possono eseguire in economia, con le norme stabilite nel precedente regolamento, e sotto la immediata responsabilità degli ufficiali del Genio civile, che ne sono incaricati, i seguenti lavori:

a) per il servizio delle strade che sono a carico dello Stato; ».

In precedenza ho posto in rilievo che ci sono altri settori — oltre quello della viabilità — che non sono contemplati dalla legge in discussione.

« l) le riparazioni urgenti di guasti avvenuti in seguito a frane, scoscendimenti, corrosione o rovina di manufatti, inondazioni, danni di guerra e siglianti, nei limiti di quanto è strettamente necessario per ristabilire il transito ».

Più limitata di così, la portata della legge, non credo possa essere!

BUSETTO. La legge non fa nessun riferimento all'articolo 66, bensì all'articolo 67.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ma l'una è subordinata all'altra; non si può quindi prescindere.

BUSETTO. Io la pregherei, onorevole Alessandrini, di leggermi la lettera a), e il secondo comma dell'articolo 67 perché è a questo che la legge fa riferimento.

ALESSANDRINI, *Relatore*. La legge parla di esecuzione di lavori in economia.

BUSETTO. Ma questi si trovano in varie leggi riguardanti i lavori pubblici.

ALESSANDRINI, *Relatore*. L'articolo 67 riferisce i modi di esecuzione dei lavori. « I lavori ad economia, non previsti in contratti di appalto, si eseguono: a) in amministrazione (e noi ci siamo fermati qui); b) per cottimi (e questa parte è stata esclusa); c'è poi un altro capoverso che dice: « Nel primo caso l'ufficiale del Genio civile che ne ha l'incarico si procura direttamente e impiega nei lavori gli operai, i materiali, i mezzi di opera e quanto occorre alla esecuzione, e fissa la mercede giornaliera dei lavoratori ed il corrispettivo dei mezzi di trasporto e degli altri mezzi di opera nel momento in cui si accaparrano per la esecuzione dei lavori ».

Ora, il fatto di dire che si fanno i lavori in economia, non può prescindere da tutto questo.

BUSETTO. L'espressione, lasciata a sé stante, è troppo generica. Noi dobbiamo fare

riferimento all'articolo 66 in modo preciso, e all'articolo 67 del Regolamento tale quale è; oppure dobbiamo inserire la frase: « eventi eccezionali ». Ritengo infatti che il riferirci soltanto a questo, non ci dia la natura e il carattere eccezionale dell'evento per cui noi ricorriamo a questa procedura. Questo lo dico per l'esatta interpretazione della legge, nei confronti della quale noi siamo favorevoli, e non contrari.

ALESSANDRINI, *Relatore*. La vostra preoccupazione mi sembra pecchi per eccesso.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Onorevoli colleghi, questa proposta di legge che qui viene presentata nasce dalla necessità di superare delle difficoltà che gli organi di controllo hanno opposto, interpretando in senso estremamente ristrettivo e rigoroso la legge sulla disciplina del personale, n. 90, che noi abbiamo fatto; in questo modo l'A.N.A.S. si è trovata nella impossibilità di continuare a fare quello che sempre aveva fatto in queste circostanze. Quindi noi ripristiniamo una prassi che è stata costante e che non ha dato luogo né ad inconvenienti né ad estensioni di significati come quelle di cui alcuni commissari mostrano di dubitare. Non è che l'A.N.A.S. abbia mai approfittato della norma per fare, con personale avventizio, lavori che non fossero destinati a rimuovere gli ingombri della circolazione. Aggiungo che il Regolamento richiamato è molto esplicito cosicché se gli organi di controllo sono stati rigorosi nella interpretazione della legge n. 90, evidentemente non sarebbero meno rigorosi nella interpretazione del Regolamento che noi abbiamo richiamato e che sotto il capo IV, sezione I, articolo 66, per il servizio delle strade, indica rigorosamente quali sono i lavori in economia talché noi richiamando l'articolo 67, ci riferiamo necessariamente anche all'articolo 66.

Ma, poi, io vi vorrei pregare di leggere attentamente l'articolo 1 sottoposto alla vostra approvazione; che è già di per sé stesso sufficientemente esplicito e non ammette interpretazioni estensive, perché dice: « Interventi a carattere d'urgenza che hanno come finalità di assicurare il normale svolgimento del traffico ». Ora è chiaro che, con un contesto simile, « interventi a carattere d'urgenza », non si può parlare di costruzione di strade o di ponti o di altre cose simili; si può parlare soltanto di ripristino urgente di inconvenienti che abbiano interrotto il traffico.

Per queste considerazioni e per il fatto che ci troviamo con la stagione avanzata e con il pericolo di trovarci da un momento

all'altro in una gravissima difficoltà, vorrei pregare tutti i commissari di voler consentire che questo disegno di legge sia approvato senz'altro e senza un ulteriore rinvio al Senato, dando le più ampie assicurazioni che si continuerà ad interpretare, come è la norma e lo spirito dell'articolo e come costantemente si è sempre seguito, nel senso più restrittivo, nel senso che debba essere chiamato questo personale unicamente per sgomberare le strade che siano state ingombrate da frane, da neve o da altri ostacoli, o per ripristinare il traffico dove siano avvenuti dei crolli.

PRESIDENTE. Vorrei pregare gli onorevoli Cianca e Busetto di accogliere i chiarimenti che hanno dato sia il Relatore che il Sottosegretario, onorevole Magri. È veramente urgente che noi approviamo questa legge anche perché ci troviamo in un periodo in cui, da un momento all'altro, possono sorgere questi inconvenienti. Vorrei pregare pertanto di accogliere questi chiarimenti e di approvare la legge. È inutile che la mandiamo di nuovo al Senato.

BUSETTO. Non capisco perché se noi facciamo un pur modestissimo emendamento per rendere più chiara ed esplicita la legge, portiamo un ritardo: il Senato è riunito permanentemente, è aperto come la Camera e la legge può passare in una mezza giornata. Con questo sistema, allora, quando una legge passa dal Senato alla Camera, o viceversa, nessuno può portarvi degli emendamenti.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo non insisterebbe sull'approvazione del testo proposto se il testo proposto si potesse prestare ad equivoci o alla interpretazione estensiva che i colleghi di quella parte ritengono di dover dare. Ma mi pare che a prescindere dall'implicito richiamo che è fatto all'articolo 66, per il fatto che si tratta di lavori in economia, che sono regolati dall'articolo 67, e che l'articolo 67 si trova sotto lo stesso titolo del regolamento richiamato, mi pare che la lettura testuale dell'articolo non consenta questa interpretazione estensiva. Quello che è detto nell'articolo 66 è richiamato sinteticamente ma con formula non equivoca, quando si parla di urgenza e di normale svolgimento di traffico. Se poi voi volete ad ogni costo che si rinvii, allora rinviato. Il testo, però, mi pare che sia molto chiaro. Come si può pensare che l'espressione: « interventi a carattere di urgenza per assicurare il normale svolgimento del traffico » possa dar adito all'interpretazione di effettuare lavori che non siano quelli di sgombero, di ripristino della viabilità, ecc. ? Non si può pen-

sare che si possono fare strade nuove oppure nuove opere con una dizione di questo genere. E poi la Corte dei conti è stata sempre così rigorosa che non potrebbe consentire provvedimenti di questo genere. Né, questo, è stato mai fatto nella prassi seguita dall'A.N.A.S. in questa materia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Dopo i chiarimenti forniti dall'onorevole Magri, insiste, onorevole Busetto, sull'emendamento della sua parte politica all'articolo 1 ?

BUSETTO. Insisto.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1:

« Quando si manifesti la necessità di interventi a carattere d'urgenza per assicurare il normale svolgimento del traffico, l'A.N.A.S. può avvalersi, per l'esecuzione in economia dei relativi lavori, del sistema in amministrazione, ai sensi del primo comma lettera a), e del secondo comma dell'articolo 67 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato ».

I deputati Cianca e Busetto propongono i seguenti emendamenti all'articolo:

« *Aggiungere dopo la parola:* lavori, *le altre:* di cui all'articolo 66 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350 »;

« *Sostituire le parole:* del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, *con le seguenti altre:* di detto Regolamento ».

Pongo in votazione il primo di detti emendamenti.

(Non è approvato).

La non approvazione del primo emendamento comporta la decadenza del secondo; metto, quindi, in votazione l'articolo 1 nel testo trasmesso dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

---

 III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1961
 

---

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione della proposta di legge:

Senatore GENCO: « Disposizioni per l'esecuzione di lavori in amministrazione da parte dell'A.N.A.S. per esigenze indilazionabili » *(Approvata dalla I Commissione permanente del Senato)* (3375):

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

**Hanno preso parte alla votazione:**

Aldisio, Alessandrini, Azimonti, Baroni, Biaggi Francantonio, Biagioni, Bontade Margherita, Borghese, Buzzetti, Carra, Cengarle, Cervone, Cibotto, Colombo Renato, Curti Ivano, De Capua, Frunzio, Lombardi Giovanni, Malfatti, Marconi, Martina Michele, Misefari, Papa, Ripamonti, Viviani Arturo.

**Sono in congedo:**

Di Leo e Sarti.

**La seduta termina alle 10,35.**

---

*IL DIRETTORE*  
*DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI*  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI